



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

Determinazione PROT. N. 13819 REP. N. 364 del 30.06.2017

Oggetto: ISTITUZIONE della Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura denominata "Columbargia" sita in agro del comune di Tresnuraghes, provincia di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Visto la L. R. 29.7.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. 31.11.1998, n° 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 15538/83 del 25/6/2015, con il quale alla dirigente dott.ssa Maria Ledda (matr. 002639) sono conferite le funzioni di direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- Vista L.R. 29.07.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 4.02.2016 n° 2 sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
- Considerata l'importanza delle zone di ripopolamento e cattura *"destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio"*;
- Considerato che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 24 della L.R. 23/1998 *"La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia"*;
- Vista la nota della provincia di Oristano con la quale si chiede l'istituzione della zona temporanea di ripopolamento e cattura denominata "Columbargia" in agro del comune di Tresnuraghes, in sostituzione della ZTRC denominata "Porto Alabe", in scadenza al 13 agosto 2017;
- Sentito il parere del Comitato Regionale Faunistico espresso nella seduta del 20 giugno 2017.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

DETERMINA

- ART. 1) - E' istituita la zona temporanea di ripopolamento e cattura denominata "Columbargia" in agro del comune di Tresnuraghs, della estensione di ha 424.
- La ZTRC sostituisce quella denominata "Porto Alabe", della superficie di ha 415, in scadenza al 12 agosto 2017.
- ART. 2) Il provvedimento ha la durata di sei anni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, fatte salve le eventuali diverse disposizioni di assetto del territorio che potrebbero derivare dall'approvazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio in fase di elaborazione.
- ART. 3) I confini, rappresentati nell'allegata cartina, sono i seguenti:
- NORD: Lungo la strada vicinale in località Tippiri in direzione est fino ad incontrare la fascia frangifuoco in località Satterigolia - lungo al fascia frangifuoco direzione sud fino alla quota 112 e poi lungo la strada vicinale fino ad incontrare la strada comunale asfaltata in località Terra Segada;
- EST: dalla Strada comunale asfaltata percorrendola in direzione sud fino alla località "Funtana e Murtas";
- SUD: lungo la Strada Vicinale attraverso il rimboschimento in direzione ovest fino alla località Scala Alba quota 39;
- OVEST: Scogliera Mare Mediterraneo verso Nord per incontrare il punto iniziale.
- ART. 4) L'Amministrazione provinciale di Oristano è incaricata dell'esecuzione della presente determinazione.

La presente determinazione è immediatamente operativa e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio

Maria Ledda


P.O. Sett. IRFS
D.B. Resp. Sett. IRFS



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenja de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali



Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura denominata "Columbargia"
agro del comune di Tresnuraghes, provincia di Oristano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

Determinazione PROT. N. 13820 REP. N. 365 del 30.06.2017

Oggetto: ISTITUZIONE della Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura denominata "Bau Pirastu" sita in agro del comune di Santulussurgiu, provincia di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Visto la L. R. 29.7.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. 31.11.1998, n° 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 15538/83 del 25/6/2015, con il quale alla dirigente dott.ssa Maria Ledda (matr. 002639) sono conferite le funzioni di direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- Vista L.R. 29.07.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 4.02.2016 n° 2 sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
- Considerata l'importanza delle zone di ripopolamento e cattura *"destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio"*;
- Considerato che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 24 della L.R. 23/1998 *"La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia"*;
- Vista la nota della provincia di Oristano con la quale si chiede l'istituzione della zona temporanea di ripopolamento e cattura denominata "Bau Pirastu" in agro del comune di Santulussurgiu, nell'ambito del riassetto del territorio dei comuni di Abbasanta, Santulussurgiu e Paulilatino che prevede:
- l'istituzione della ZTRC denominata "Tanca Regia" in agro di Abbasanta e Paulilatino (sup. ha 526);
 - la revoca della ZTRC denominata "Codes" in agro di Abbasanta e S.Lussurgiu (sup. ha 916);
 - la modifica della ZTRC denominata "Sa Meurra" (già Gomorra) in agro dei comuni di Paulilatino e Bauladu (sup. da ha 1.297 a ha 1291).
- Sentito il parere del Comitato Regionale Faunistico espresso nella seduta del 20 giugno 2017.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

DETERMINA

- ART. 1) - E' istituita la zona temporanea di ripopolamento e cattura denominata "Bau Pirastu" in agro del comune di Santulussurgiu, della estensione di ha 1.125.
- ART. 2) Il provvedimento ha la durata di sei anni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, fatte salve le eventuali diverse disposizioni di assetto del territorio che potrebbero derivare dall'approvazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio in fase di elaborazione.
- ART. 3) I confini, rappresentati nell'allegata cartina, sono i seguenti:
NORD: Strada Prov. n° 77 verso Ovest fino al limite dell'abitato di Santulussurgiu;
EST: Strada comunale Crastu Tiria - Strada comunale Codes fino alla località Miriagu;
SUD: Sud-Ovest SP 65 direzione Sud fino alla Strada Com.le Banzos;
OVEST: Limite abitato S.Lussurgiu - lungo la Strada cm.le di collegamento abitato alla Strada Provinciale n. 11e.
- ART. 4) L'Amministrazione provinciale di Oristano è incaricata dell'esecuzione della presente determinazione.

La presente determinazione è immediatamente operativa e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio

Maria Ledda


P.O. Sett. IRFS
D.B. Resp. Sett. IRFS



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali



Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura denominata "Bau Pirastu"
agro del comune di Santulussurgiu, provincia di Oristano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

Determinazione PROT. N. 13821 REP. N. 366 del 30-06-2017

Oggetto: ISTITUZIONE della Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura denominata "Tanca Regia" sita in agro dei comuni di Abbasanta e Paulilatino, provincia di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Visto la L. R. 29.7.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. 31.11.1998, n° 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 15538/83 del 25/6/2015, con il quale alla dirigente dott.ssa Maria Ledda (matr. 002639) sono conferite le funzioni di direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- Vista L.R. 29.07.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 4.02.2016 n° 2 sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
- Considerata l'importanza delle zone di ripopolamento e cattura *"destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio"*;
- Considerato che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 24 della L.R. 23/1998 *"La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia"*;
- Vista la nota della provincia di Oristano con la quale si chiede l'istituzione della zona temporanea di ripopolamento e cattura denominata "Tanca Regia" in agro dei comuni di Abbasanta e Paulilatino, nell'ambito del riassetto del territorio dei comuni di Abbasanta, Santulussurgiu e Paulilatino che prevede:
- l'istituzione della ZTRC denominata "Bau Pirastu" in agro di S.Lussurgiu (sup. ha 1.125) ;
 - la revoca della ZTRC denominata "Codes" in agro di Abbasanta e S.Lussurgiu (sup. ha 916);
 - la modifica della ZTRC denominata "Sa Meurra" (già Gomorra) in agro dei comuni di Paulilatino e Bauladu (sup. da ha 1.297 a ha 1291).
- Sentito il parere del Comitato Regionale Faunistico espresso nella seduta del 20 giugno 2017.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

DETERMINA

- ART. 1) - E' istituita la zona temporanea di ripopolamento e cattura denominata "Tanca Regia" in agro dei comuni di Abbasanta e Paulilatino, della estensione di ha 536 (ha 465 Abbasanta – ha 71 Paulilatino).
- ART. 2) Il provvedimento ha la durata di sei anni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, fatte salve le eventuali diverse disposizioni di assetto del territorio che potrebbero derivare dall'approvazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio in fase di elaborazione.
- ART. 3) I confini, rappresentati nell'allegata cartina, sono i seguenti:
NORD: Strada Prov. n° 15 - Strada vicinale Tanca Regia;
EST: Strada Comunale Muras de Campu - Strada vicinale Nuraghe Zuri;
SUD: Strada Vicinale Nussiu;
OVEST: Nord ovest Strada vicinale Sa Scala - Ovest Strada vicinale Nussiu.
- ART. 4) L'Amministrazione provinciale di Oristano è incaricata dell'esecuzione della presente determinazione.

La presente determinazione è immediatamente operativa e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio

Maria Ledda

P.O. Sett. IRFS
D.B. Resp. Sett. IRFS



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

Determinazione PROT. N. 13823 REP. N. 367 del 30.06.2017

Oggetto: ISTITUZIONE della Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura denominata "Santu Pedru" sita in agro dei comuni di Seneghe, Milis e San Vero Milis, provincia di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Visto la L. R. 29.7.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. 31.11.1998, n° 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 15538/83 del 25/6/2015, con il quale alla dirigente dott.ssa Maria Ledda (matr. 002639) sono conferite le funzioni di direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- Vista L.R. 29.07.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 4.02.2016 n° 2 sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
- Considerata l'importanza delle zone di ripopolamento e cattura *"destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio"*;
- Considerato che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 24 della L.R. 23/1998 *"La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia"*;
- Vista la nota della provincia di Oristano con la quale si chiede l'istituzione della zona temporanea di ripopolamento e cattura denominata "Santu Pedru" in agro dei comuni di Seneghe, Milis e San Vero Milis, in sostituzione della ZTRC denominata "Pardu Longu" in agro dei comuni di Seneghe, Milis e Bonarcado, in scadenza al 13.08.2017.
- Sentito il parere del Comitato Regionale Faunistico espresso nella seduta del 20 giugno 2017.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

DETERMINA

- ART. 1) - E' istituita la zona temporanea di ripopolamento e cattura denominata "Santu Pedru" in agro dei comuni di Seneghe, Milis e San Vero Milis, della estensione di ha 890.
- La ZTRC sostituisce quella denominata "Pardu Longu", della superficie di ha 698, in scadenza al 13 agosto 2017.
- ART. 2) Il provvedimento ha la durata di sei anni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, fatte salve le eventuali diverse disposizioni di assetto del territorio che potrebbero derivare dall'approvazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio in fase di elaborazione.
- ART. 3) I confini, rappresentati nell'allegata cartina, sono i seguenti:.
- NORD: dalla Strada Prov. n° 11 in direzione sud/Est si percorre la strada vicinale Nuraghe Mortozzu e da qui verso il Nuraghe Oes per immettersi nella SP 16;
 - EST: Strada Provinciale 16 verso sud fino ad incontrare la SP 14;
 - SUD: Strada Provinciale 14 verso Ovest fino ad incontrare il Riu Pira Marzani;
 - OVEST: dall'incrocio con il Riu Pira Marzani con Strada Provinciale 14 direzione Nord strada vicinale verso la località Funtana Coloros-Fonte Suerzu de sa Mura - Nuraghe Palloi fino alla SP 11 e da questa fino all'innesto con la strada vicinale Nuraghe Mortozzu.
- ART. 4) L'Amministrazione provinciale di Oristano è incaricata dell'esecuzione della presente determinazione.

La presente determinazione è immediatamente operativa e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio

Maria Ledda


P.O. Sett. IRFS
D.B. Resp. Sett. IRFS



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defensa de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali



Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura denominata "Santu Perdu"
agro dei comuni di Seneghe, Milis e San Vero milis, provincia di Oristano



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

Determinazione PROT. N. 13824 REP. N. 368 del 30.06.2017

Oggetto: **MODIFICA e RINNOVO** della Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura denominata "Sa Meurra" (già Goronna) sita in agro dei comuni di Paulilatino e Bauladu, provincia Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Visto la L. R. 29.7.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. 31.11.1998, n° 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 15538/83 del 25/6/2015, con il quale alla dirigente dott.ssa Maria Ledda (matr. 002639) sono conferite le funzioni di direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- Vista L.R. 29.07.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 4.02.2016 n° 2 sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
- Considerata l'importanza delle zone di ripopolamento e cattura *"destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio"*;
- Considerato che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 24 della L.R. 23/1998 *"La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia"*;
- Vista la nota della provincia di Oristano con la quale si chiede la ristrutturazione e il rinnovo della zona temporanea di ripopolamento e cattura denominata "Goronna", che con la presente determina verrà rinominata in "Sa Meurra", in agro dei comuni di Paulilatino e Bauladu.
- Vista la determinazione n. 459, del 25 marzo 2011, con cui si provvedeva alla istituzione della zona di ripopolamento e cattura denominata "Goronna", successivamente rinnovata con determina n. 632 del 19.07.2011 in agro del comune di Paulilatino, nella provincia di Oristano, in scadenza al 23 luglio 2017.
- Sentito il parere del Comitato Regionale Faunistico espresso nella seduta del 20 giugno 2017.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

DETERMINA

ART. 1) - La zona temporanea di ripopolamento e cattura denominata "Goronna", in agro del comune di Paulilatino, è così modificata:

- denominazione "Sa Meurra";
- superficie ha 1.291;
- territorio comunale interessato Paulilatino e Bauladu.

ART. 2) Il provvedimento, modificato, è RINNOVATO per altri sei anni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, fatte salve le eventuali diverse disposizioni di assetto del territorio che potrebbero derivare dall'approvazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio in fase di elaborazione.

ART. 3) I confini, rappresentati nell'allegata cartina, sono i seguenti:

NORD

In località Murdegu lungo la Strada Vicinale verso Nord località Pischina Ruja per poi riscendere verso sud fino ad incontrare la SP 17 in località Funtana Rios;

EST

lungo la stessa Strada percorrenza verso sud fino ad incrociare la SS 131 lasciando fuori il villaggio S.Cristina si percorre la strada vic.le Nuraghe Mandra e Nuraghe Perdosu fino alla SP 204;

SUD

Si percorre la SP 204 con direzione ancora SUD fino all'incrocio con la Sp. 9 incrocio per Bauladu;

OVEST

Dalla SP.9 verso Nord verso il Nuraghes Sa Martenas e poi Nuraghe Ois fino alla SP 17 - lungo la stessa in direzione nord verso il punto iniziale.

ART. 4) L'Amministrazione provinciale del Sud Sardegna è incaricata dell'esecuzione della presente determinazione.

La presente determinazione è immediatamente operativa e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio

Maria Ledda


P.O. Sett. IRFS
D.B. Resp. Sett. IRFS



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defensa de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali



Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura denominata "Sa Meurra" (già Goronna)
sita in agro dei comuni di Paulilatino e Bauladu, provincia Oristano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

Determinazione PROT. N. 13825 REP. N. 369 del 30.06.2017

Oggetto: Rinnovo dei provvedimenti istitutivi delle Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura in scadenza, della provincia di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Visto la L. R. 29.7.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. 31.11.1998, n° 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 15538/83 del 25/6/2015, con il quale alla dirigente dott.ssa Maria Ledda (matr. 002639) sono conferite le funzioni di direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- Vista L.R. 29.07.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 4.02.2016 n° 2 sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
- Viste le sottoelencate determinazioni, del 3 luglio 2009, con le quali si provvedeva alla istituzione delle zone di ripopolamento e cattura nella provincia di Oristano, in scadenza al 13 agosto 2015 e rinnovate per un altro anno con det. n. 626 del 22 settembre 2015 con scadenza al 13 agosto 2016:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

n.	denominazione	Comune/i	superficie
01	Su Segau	Sedilo	570
02	Colors	Aidomaggiore	645
03	Auru	Ghilarza – Soddì - Boroneddu	599
04	Terra Arrubia	Zerfaliu	1297
05	Pranu Maiore	Busachi - Fordongianus	568
06	Conca su mortu	Tramatza – Solarussa - Bauladu	765
07	Bia Noa	Samugheo	868
08	Pranixieddu	Oristano e più	569
09	Pra Maiore	Villaurbana	624
10	Rio Canale	Araduli e più	555
11	Serra Gureu	Usellus – Assolo - Albagiara	483
12	Cala Pruna	Gonnosnò – Baradili - Baressa	717
13	Pranu Cerbus	Marrubiu - Arborea	448
14	Is Corafigus	Masullas e più	439
15	Pramadda	Ruinas	918
16	Tollinoro	Nughedu Santa Vittoria	90
17	Monte Urtigu	Santalussurgiu - Cuglieri	454

Vista la determinazione n. 827, del 27 luglio 2010, con la quale si provvedeva alla istituzione della zona di ripopolamento e cattura "Pedra Puzzone, rinnovata con det. n. 307 del 19.07.2016, in scadenza al 33 agosto 2017.

Considerata l'importanza delle zone di ripopolamento e cattura *"destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio"*;

Considerato che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 24 della L.R. 23/1998 *"La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia"*;

Vista la nota della Provincia di Oristano con la quale *"si chiede la conferma, per altri sei anni, degli istituti di protezione in scadenza.*

Sentito il parere del Comitato Regionale Faunistico espresso nella seduta del 20 giugno 2017;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale de sa defenza de s'ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

DETERMINA

ART. 1) I provvedimenti istitutivi delle sottoelencate zone di ripopolamento e cattura in scadenza sono RINNOVATI per altri sei anni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, fatte salve le eventuali diverse disposizioni di assetto del territorio che potrebbero derivare dall'approvazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio in fase di elaborazione.

n.	denominazione	Comune/i	superficie
01	Su Segau	Sedilo	570
02	Colors	Aidomaggiore	645
03	Auru	Ghilarza – Soddì - Boroneddu	599
04	Terra Arrubia	Zerfaliu	1297
05	Pranu Maggiore	Busachi - Fordongianus	568
06	Conca su mortu	Tramatza – Solarussa - Bauladu	765
07	Bia Noa	Samugheo	868
08	Pranixeddu	Oristano e più	569
09	Pra Maggiore	Villaurbana	624
10	Rio Canale	Araduli e più	555
11	Serra Gureu	Usellus – Assolo - Albagiara	483
12	Cala Pruna	Gonnosnò – Baradili - Baressa	717
13	Pranu Cerbus	Marrubiu - Arborea	448
14	Is Corafigus	Masullas e più	439
15	Pramadda	Ruinas	918
16	Tollinoro	Nughedu Santa Vittoria	90
17	Monte Urtigu	Santalussurgiu - Cuglieri	454
18	Pedra Puzzone	Scano Montiferro	722

ART. 2) L'Amministrazione Provinciale di Oristano è incaricata dell'esecuzione della presente determinazione.

La presente determinazione è immediatamente operativa e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio

Maria Ledda

P.O. Sett. IRFS
D.B. Resp. Sett. IRFS